



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 36/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69200** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato l'11 maggio 2023, proposto da

C. A., nato OMISSIS, C.F. OMISSIS, residente OMISSIS ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Palermo, Via Mariano Stabile 139, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Agueci (GCALSN80A09G273Q, P.E.C. alessandroagueci@pecavvpa.it, Fax 091.8772253) che lo rappresenta e difende giusta procura su separato foglio accluso al ricorso introduttivo- **parte ricorrente** -

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del

23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto

sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del

Ministro p.t., rappresentato e difeso da sé stesso a mezzo del

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale

Amministrativo (C.F.93030280692), in persona del Capo Servizio

Trattamento Economico *pro-tempore* Col. amm. Lorenzo Graticola

(C.F. GRTLNZ70E24B963S), presso il cui Ufficio, in Chieti Scalo,

viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato;

-parte resistente-

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 18 gennaio 2024, per parte

ricorrente, l'avv. Agueci e, per l'INPS, l'avv. Norrito; assente il

Ministero della Difesa.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente,

già Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri con pensione liquidata

a decorrere dal 27/02/2017 e con anzianità di servizio alla data

del 31.12.1995 di anni 16, mesi 8 e giorni 20, ha premesso:

- di essere stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto;

- che al momento del collocamento in congedo, la quota retributiva del trattamento pensionistico è stata quantificata applicando l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota prevista dall'art. 54;

- di aver inviato in data 7.01.2020, a mezzo PEC, alla direzione provinciale di Palermo dell'INPS ed al CNA del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, apposita istanza al fine di ottenere il riesame della domanda di pensione e l'accertamento del proprio diritto ad avere ricalcolata la quota di pensione determinata con sistema retributivo con l'applicazione del coefficiente del 44% di cui al citato art. 54;

- che il CNA riscontrava detta richiesta evidenziando la competenza dell'INPS sul punto e la direzione provinciale interessata non riscontrava detta istanza.

Tanto premesso, dopo aver ricostruito l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto, parte ricorrente ha affermato di avere diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con l'applicazione, sulla quota retributiva, dei benefici e delle aliquote di cui all'art. 54 DPR 1092/1973, nella misura stabilita dalla sentenza n. 1/2021 delle S.R. della Corte dei Conti.

Parte ricorrente ha, inoltre, richiesto che sul medesimo trattamento pensionistico, come riliquidato a seguito della sopra citata disposizione, venga applicato il beneficio previsto dal D.L. n.

387/1987 e s.m.i. e dal dlgs. 165 /1997 (art.4), in forza del quale, in aggiunta alla base pensionabile del personale del Comparto Sicurezza e Difesa, è disposta l'attribuzione sei aumenti periodici ai fini previdenziali e pensionistici. Al riguardo, è stato, altresì, precisato che tali aumenti periodici sono, utili ai fini della determinazione del trattamento pensionistico e non solo della buonuscita, come ormai pacifico alla luce sentenza del Consiglio di Stato n. 1231/2019, che ha peraltro confermato quanto la giurisprudenza già consolidata sul punto. Anche in ordine a detta istanza, l'INPS benché diffidato sarebbe rimasto inerte.

L'atto introduttivo ha, quindi, concluso chiedendo di: "Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico indicato in premessa in applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, nella misura indicata dalle S.R. della Corte dei Conti con la sentenza n.1/2021, e dunque con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%", con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, in luogo di quella inferiore applicata dall'INPS nel provvedimento di liquidazione. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente sul trattamento pensionistico come ricalcolato, al riconoscimento dei benefici previsti dal D.L. n. 387/1987 e s.m.i. e/o dal dlgs 165 /1997, e comunque ai sensi della legislazione vigente, che prevede, in aggiunta alla base pensionabile l'attribuzione sei aumenti periodici ai fini previdenziali e pensionistici (c.d. sei scatti), dalla data di collocamento a riposo. Condannare l'I.N.P.S., e per quanto occorra il

Comando Carabinieri nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, al pagamento di quanto dovuto, con gli arretrati e rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio."

II. Con memoria depositata il 2 novembre 2023 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che - nel ricostruire l'iter procedimentale seguito - ha evidenziato, in particolare, che nel "Foglio di Calcolo - Quadro II - trattamento provvisorio diretto" e nel "Mod. PA04 - retribuzioni analitiche ai fini BU" ha rilevato di aver già inserito in favore del ricorrente, ai fini pensionistici e del Trattamento di Fine Servizio, il beneficio dei c.d. "sei scatti" per un importo pari a euro 3.829,66.

Tenuto conto di quanto evidenziato, l'Amministrazione della Difesa ha affermato l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse.

Con riferimento alla richiesta rideterminazione ai sensi dell'art. 54, considerato che il ricorrente è stato collocato a riposo dopo il 1° gennaio 2010, è stata affermata la competenza dell'INPS ed il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa.

L'Amministrazione resistente ha quindi concluso: *"Alla luce di quanto sopra esposto, si eccepisce, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in ordine al riconoscimento del beneficio dei c.d. <<sei scatti>> ai fini pensionistici, essendo già stato al medesimo riconosciuto ed altresì si eccepisce, in ordine al ricalcolo della pensione ex art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 29.12.1973,*

la legittimazione passiva in capo al Ministero della Difesa con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio incardinato e la condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari”.

III. Con memoria depositata il 2 gennaio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, in primo luogo, ricostruito il quadro normativo, ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'adozione dei principi di diritto enunciati nelle sentenze nn.1/2021 e 12/2021 delle Sezioni Riunite.

L'Ente previdenziale ha, altresì, evidenziato di essersi uniformato a tali principi con circolari nn. 107/21 e 199/21 e che, per l'effetto, la pensione dell'odierno ricorrente è stata riliquidata applicando l'aliquota di rendimento del 2,44%.

Allo stesso modo, oltre ad allegare la nuova determina di liquidazione, l'Ente previdenziale ha reso noto di aver provveduto a corrispondere su rata di dicembre 2023 quanto dovuto al sig. C..

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo di “*Dichiarare cessata la materia del contendere; Compensare le spese di giudizio.*”

IV. All'udienza del 18 gennaio 2024, in assenza del Ministero della Difesa, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata da controparte insistendo, al contempo, nella richiesta di condanna alle spese legali con distrazione in favore del procuratore antistatario, in considerazione della circostanza che l'INPS ha adempiuto successivamente alla notifica del ricorso e a seguito peraltro di diffida stragiudiziale dopo quasi due anni dalla pronuncia delle

Sezioni Riunite sul punto. L'Avv. Norrito, in ordine alle spese legali, ha chiesto la compensazione, evidenziando l'elevato numero dei soggetti in favore dei quali si è dovuto procedere alla riliquidazione. Il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La concorde volontà delle parti presenti, manifestata in pubblica udienza, consente di addivenire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Questo GUP ritiene, infatti, che parte ricorrente - con la conferma dell'avvenuto pagamento delle spettanze e l'adesione alla richiesta formulata in tal senso dall'INPS - abbia dato atto del mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eccezion fatta per le spese processuali.

È, infatti, sopravvenuta una situazione che ha eliminato la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

2. Ai soli fini della pronuncia sulle spese, all'esito di una valutazione sommaria sull'esito "virtuale" del giudizio, va

considerato che, diversamente da quanto prospettato da parte
ricorrente ed in accordo con quanto evidenziato dal Ministero della
Difesa, al sig. C. era stato già riconosciuto il richiesto
miglioramento dei sei scatti stipendiali.

Tanto risulta dal provvedimento di concessione del trattamento
pensionistico prodotto dallo stesso ricorrente. In particolare,
all'interno del Quadro II- Trattamento diretto, nel riquadro n. 9)
denominato *Importo Benefici D.L. 165/97 art.4* era, infatti, già stata
prevista l'attribuzione del beneficio nella misura di € 3.829,66.

Tanto premesso, benché detto importo sia stato successivamente
rimodulato in sede di rideterminazione del trattamento
pensionistico conseguente all'applicazione del coefficiente di
rendimento del 2,44%, deve ritenersi che la richiesta di parte
ricorrente volta ad ottenere detto beneficio non sarebbe stata
riconosciuta come fondata.

3. Tenuto conto della soccombenza reciproca virtuale che ne
sarebbe presumibilmente conseguita, si ritiene di compensare le
spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana
in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa le spese.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18

